



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

del 28/03/2018

OGGETTO: **ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 21:15 , nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con Sede in P.zza Matteotti 1, previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
TADDEI ANDREA	SINDACO	P	
PELEGRINI VALERIO	VICE SINDACO	P	
PAPA BENEDETTA	CONSIGLIERE	P	
VERNACCHIO ANTONELLA	VICE PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE	P	
VITI SARA	CONSIGLIERE	P	
DI PAOLO MICHELE	CONSIGLIERE	P	
GHILARDI GIACOMO	CONSIGLIERE		AG
PASQUALINI PIERO	CONSIGLIERE	P	
GHELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE		AG
LOTTI LUCA	CONSIGLIERE		AG
ZEI LETIZIA	CONSIGLIERE		A
BONELLI FABRIZIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE	P	
GIOVANNINI SIMONE	CONSIGLIERE	P	

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

E' PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO PELLICCI ELENA.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fancesca Grabau il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabrizio Bonelli, in qualità di PRESIDENTE del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina Scrutatori i Sigg.: PAPA BENEDETTA, PASQUALINI PIERO, GIOVANNINI SIMONE

Per gli interventi sul presente punto vedi verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

IL RAGIONIERE COMUNALE

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 in tema di anticipazione sperimentale;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro l'istituzione dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal decreto Legge 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre n. 124;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento” così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima sei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”

EVIDENZIATO:

- che il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO:

- che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi compreso l'abitazione principale e le pertinenze della stessa per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

CONSIDERATO:

- che all'imposta municipale propria si applica l'aliquota pari allo 0,76% salvo la facoltà per il comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio Comunale;
- che l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali con deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 37, lettera a) della Legge 27 dicembre 2017 n 205 (Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto doveroso confermare, per l'anno 2018 le aliquote deliberate per l'anno 2017;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

- 1) di confermare per l'anno 2018, ai fini dell'imposta municipale propria, le seguenti aliquote:
 - ALIQUOTA 6,00 per mille: per le unità immobiliare adibite ad abitazione del soggetto passivo e relativa pertinenza nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - ALIQUOTA 6,60 per mille: per gli immobili ad uso abitativo e relativa prima pertinenza concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;
 - ALIQUOTA 9,60 per mille: per le unità immobiliari classificati nelle categorie catastali C/1 “negozi e botteghe”; C/3 “laboratori per arti e mestieri”, D/1 “opifici”, D/2 “alberghi e pensioni”, D/3 “teatri e cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili”, D/4 “case di cura e ospedali”, D/7 “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale” e D/8 “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale”;
 - ALIQUOTA 10,60 per mille: per le aree edificabili;
 - ALIQUOTA 9,60 per mille: terreni;
 - ALIQUOTA 10,60 per mille: per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5e D/6 “Istituti di credito, cambio ed assicurazione”;
 - ALIQUOTA 10,60 per mille: per tutte le altre unità immobiliari. “

CON voti 7 favorevoli, 2 astenuti (Bonelli, Giovannini) su 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

2) di dare atto che:

- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);
- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000)

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000;

Il Consiglio Comunale con voti 7 favorevoli, 2 astenuti (Bonelli, Giovannini) su 9 consiglieri presenti e votanti approva l'immediata eseguibilità dell'Atto;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Fabrizio Bonelli

Il Segretario

Dott.ssa Fancesca Grabau

=====